

**Direzione:** DIREZIONE**Area:** AREA TECNICA**DETERMINAZIONE** (con firma digitale)**N.** A00084 **del** 20/03/2024**Proposta n.** 161 **del** 20/03/2024**Oggetto:**

Nulla Osta ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 relativo al progetto Areti S.p.A. Cabina Primaria "LA STORTA", via Cassia n.1670- Comune di Roma - Municipio XV. Realizzazione dei raccordi A.T: in cavi interrati da C.P. "La Storta" a linea R.T.N. 150 kV Primavalle- Flaminia/O- Fiano Romano Conferenza di servizi decisoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona Richiedente: ARETI S.p.A.

Proponente:

Estensore	MICHETTI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MICHETTI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. MONTINARO	_____firma digitale_____
Direttore	D. CASCIANI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Nulla Osta ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 relativo al progetto Areti S.p.A. Cabina Primaria "LA STORTA", via Cassia n.1670- Comune di Roma - Municipio XV. Realizzazione dei raccordi A.T: in cavi interrati da C.P. "La Storta" a linea R.T.N. 150 kV Primavalle- Flaminia/O- Fiano Romano
Conferenza di servizi decisoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona
Richiedente: ARETI S.p.A.

IL DIRETTORE

VISTA l'indizione di conferenza di servizi decisoria e in modalità asincrona ai sensi degli artt. 14 e seguenti Legge n. 241/1990 da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua -Rifiuti - Energia - Aree Protette" Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria ed energia", con nota prot. n. 148978 del 27/09/2022, relativa alla Realizzazione dei raccordi AT in cavi interrati da CP "La Storta" a linea RTN 150 kV Primavalle - Flaminia/O- Fiano Romano nel Municipio XV del Comune di Roma, ricadenti, in parte, all'interno del perimetro del Parco di Veio;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree naturali protette" ed in particolare gli artt. 22 e seguenti concernenti le aree naturali protette regionali e l'art. 13 che subordina il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco al preventivo nulla osta dell'Ente Parco;

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco di Veio approvato con Decreto del Presidente n. 10 del 21/05/2019 ed in particolare l'art. 2 (Finalità);

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 44, comma 1, lettera a), che ha istituito il Parco naturale di Veio nell'area perimetrata nell'allegato B a detta legge;

VISTO l'art. 28, comma 1, della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii., che sottopone il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'art. 13, commi 1, 2 e 4 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO l'art. 28 "Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione", comma 2, della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 che stabilisce che "*il nulla osta di cui al comma 1 verifica la conformità con le norme di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), con il piano e con il regolamento dell'area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 33*";

VISTA la Legge Regionale 6 luglio 1998 n. 24 ed in particolare l'art. 9 che stabilisce: "*Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva*";

VISTO il Decreto del Presidente del Parco n. T00056 del 20.12.2019 avente ad oggetto "*Preso d'atto della nomina del dott. Danilo Casciani, quale direttore dell'Ente Regionale Parco di Veio. Approvazione schema di contratto e sottoscrizione con decorrenza 01 gennaio 2020*";

VISTO l'atto di organizzazione n. G07574 10/06/2022 della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente Regionale Parco di Veio alla dott.ssa Silvia Montinaro;

VISTA la Determinazione del Direttore n. A00028 del 29/01/2024 che assegna all'Ing. Roberta Michetti la Responsabilità dei procedimenti degli atti di competenza dell'Ufficio Tecnico Urbanistico relativi al rilascio di Nulla Osta previsto ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/97;

ESAMINATA la documentazione allegata all'indizione della Conferenza di Servizi e le successive integrazioni documentali;

PRESO ATTO della proposta di adozione di provvedimento favorevole a condizione formulata a seguito dell'esame istruttorio dal responsabile del procedimento, ing. Roberta Michetti, da cui emerge che:

- degli interventi in progetto solo gli adeguamenti della CP "La Storta" e i raccordi in cavo interrato dalla suddetta cabina primaria fino all'attraversamento di via Giacomo Andreassi oltre alla demolizione della linea aerea 60Kv La Storta - Flaminia e di un piccolo tratto della linea aerea 60 kV La Storta - Valcannuta ricadono:
 - in zona A del Parco di Veio ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a) punto 1 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con DCR n. 5 del 21/04/2021, nella Tavola A Sistemi ed Ambiti del Paesaggio in:
 - parte in "Paesaggio Naturale agrario", parte in "Paesaggio Naturale di continuità" e parte in "Paesaggio naturale", oltreché parte in "Aree di Visuale", i raccordi in cavo interrato dalla CP La Storta fino all'attraversamento di via Giacomo Andreassi;
 - in "Paesaggio Naturale agrario" gli adeguamenti della CP La Storta;
- l'intervento proposto prevede:
 - completamento dell'inserimento della CP sulla rete a 150 kV, mediante la realizzazione di due raccordi AT, in cavi interrati, dalla CP La Storta alla linea RTN 150 kV Primavalle-Flaminia/O-Fiano Romano;
 - per la realizzazione dei due raccordi AT saranno posate due terne di cavi interrati che partiranno dalla CP La Storta e si collegheranno alla esistente linea RTN Primavalle-Flaminia/O-Fiano Romano, all'altezza del sostegno n.51 (vicino alla Stazione Ipogeo degli Ottavi, ferrovia Roma-Viterbo);
 - demolizione delle linee aeree a 60 kV Flaminia-La Storta e La Storta-Valcannuta;
- nello specifico gli interventi all'interno dell'area naturale protetta consistono in:
 - all'interno della CP "La Storta", la realizzazione di due terne di terminali cavo, da dove partiranno i raccordi AT;
 - realizzazione di nuovi raccordi in cavo interrato dalla CP "La Storta" su terreno agricolo in direzione SS2 Cassia per circa 450 metri poi, sempre su sterrato, parallelamente alla SS2 Cassia in direzione Roma, per arrivare, dopo aver attraversato il prolungamento del fosso di San Sebastiano, fino all'attraversamento di via Giacomo Andreassi;
 - demolizione linea aerea 60 kV esistente La Storta - Flaminia per un totale di circa 6 km di linea aerea e n.22 sostegni e di un piccolo tratto della linea aerea 60Kv La Storta - Valcannuta;
- i lavori in esame si inseriscono nell'ambito di un piano di interventi avviato da Areti Spa sulla propria rete elettrica, finalizzato alla ristrutturazione della rete elettrica di distribuzione ad Alta Tensione (AT), adeguandola alla nuova realtà ed alle nuove esigenze della città di Roma Capitale; tali interventi si rendono particolarmente importanti e necessari per garantire gli adeguati standard di affidabilità e sicurezza a fronte della sempre più crescente richiesta di energia elettrica connessa allo sviluppo che ha interessato la città negli ultimi anni;
- con nota prot. 737 del 28/03/2023 è stato trasmesso uno studio di fattibilità, redatto dai tecnici di Areti, sulle varianti al tracciato di progetto proposte dai privati proprietari dei terreni interessati dal passaggio dei cavi; tale studio, analizzando i tracciati alternativi proposti, verifica che non risultano tecnicamente idonei alla posa di due nuove terne di cavo AT;

CONSIDERATO che:

- l'art. 8 "Misure di salvaguardia" della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29, al comma 4, lett. b) all'interno delle zone A consente "la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di recupero ambientale ed in particolare di tutela idrogeologica volti a prevenire rischi documentati per l'integrità dell'ambiente e per la pubblica incolumità, con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, all'illuminazione pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico-sanitarie, alla soppressione ed interrimento di linee elettriche";
- a fronte della realizzazione delle due terne interrate a 150kV saranno demoliti circa 6 km di linea aerea e n. 22 sostegni all'interno del Parco;

- l'intervento di ristrutturazione della rete elettrica mediante la realizzazione di raccordi AT in cavi interrati da CP La Storta a linea RTN 150 kV Primavalle-Flaminia/O-Fiano Romano, rientra tra gli interventi consentiti dall'art. 8 "Misure di salvaguardia" della LR n. 29/1997 e, facendo parte di un piano di ristrutturazione della rete elettrica esistente che prevede l'interramento dei raccordi in AT e la demolizione di circa 6 km di linea aerea e n. 22 sostegni all'interno del Parco, non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi istitutivi dell'area naturale protetta di cui agli artt. 2 e 3 della medesima legge;

CONSIDERATO *condivisibile* l'esito proposto dal Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

Per le ragioni sovraesposte che si intendono richiamate e trascritte:

- 1) ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 29/97 e ss.mm.ii. di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** in merito alle opere descritte negli elaborati grafici e relazioni di cui in narrativa, ricadenti nel Parco di Veio, con le seguenti prescrizioni:
 - per il rinterro sia preferibilmente riutilizzato il terreno precedentemente asportato ed accantonato; qualora non fosse possibile riutilizzare le terre provenienti dagli scavi eseguiti per la realizzazione dei lavori, siano utilizzati terreni naturali certificati come previsto dalle normative vigenti in materia escludendo quelli composti da parti provenienti da riciclo;
 - siano salvaguardate le alberature esistenti;
 - al termine dei lavori sia ripristinato l'originario stato dei luoghi favorendo la ricostituzione del manto erbaceo spontaneo o delle coltivazioni pre-esistenti;
 - nessun rifiuto sia abbandonato sul territorio, il materiale di risulta sia smaltito secondo le norme di legge e conservato il relativo formulario rifiuti da esibire su richiesta dell'ufficio vigilanza dell'Ente;
 - siano fatti salvi i diritti di terzi.

La presente Determinazione è valida e mantiene la sua efficacia finché non sopravvengano fatti o atti che comportino una nuova valutazione dell'interesse pubblico. Nel caso il provvedimento autorizzativo comunale conseguente all'espressione della presente Determinazione risulti scaduto prima della realizzazione dell'intervento autorizzato, il rinnovo dello stesso dovrà essere sottoposto a nuova valutazione da parte di questa Amministrazione;

avverso la presente Determinazione, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241, è esperibile ricorso presso il TAR Lazio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 nel termine di 120 giorni decorrenti dalla notifica della stessa.

Il Direttore
Dott. Danilo Casciani

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito istituzionale www.parcodiveio.it ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 13 comma 1 della Legge n. 394/1991.